



THEOPOPEDIA  
Archiving the history of theologico-political concepts

DANTE FEDELE

«*TEMPLORUM PRAEROGATIVAE CUM LEGATORUM DOMIBUS*

*COMMUNICABANTUR*». IL TEMPIO NEL DIBATTITO SULL'INVIOLABILITÀ DELLA SEDE  
DIPLOMATICA NELLA PRIMA ETÀ MODERNA

in: *Theopopedia. Archiving the history of theologico-political concepts*, ed. by T. Faitini, F. Ghia, M. Nicoletti, University of Trento, Trento 2015-2017

URL: <https://theopopedia.lett.unitn.it/lexicon/temple-i-templorum-praerogative-cum-legatorum-domibus-communicabantur-il-tempio-nel-dibattito-sullinviolabilita-della-sede-diplomatica-nella-prima-eta-moderna-dante-fedele/>

ISBN 978-88-372-3131-6

ABSTRACT:

This paper analyses two issues which emerged from the diplomatic practice of the 16th and 17th Centuries and which have made a decisive contribution to the development of the immunity of diplomatic premises: the right of chapel and the right of asylum. In both cases the «temple», as a sacred space subject to a specific normativity, played a crucial role. With regard to the right of chapel, an actual “temple” was, in fact, incorporated into the embassy and somehow identified with it. In the second case, the limits of the ambassador’s right to grant asylum in his residence were discussed by scholars with analogies to principles already elaborated for religious asylum. This analysis highlights some of the political implications and effects of the peculiar space of the “temple” in the early-modern era and reconsiders the historical origins of the so-called “extraterritoriality” of diplomatic premises.

DANTE FEDELE

«TEMPLORUM PRAEROGATIVAE CUM LEGATORUM  
DOMIBUS COMMUNICABANTUR»

*Il tempio nel dibattito sull'inviolabilità della sede diplomatica  
nella prima età moderna*

1. *Introduzione*

L'inviolabilità della sede diplomatica è una questione assai dibattuta nella letteratura sull'ambasciatore e sul diritto delle genti della prima età moderna, conseguenza di quell'incremento e di quel prolungamento delle missioni diplomatiche, attuatosi in Europa specie a partire dal XVI secolo, nei quali la storiografia da tempo ha riconosciuto i primi sviluppi della diplomazia cosiddetta "residente"<sup>1</sup>. È infatti in virtù di questi decisivi sviluppi che, per la prima volta, la prassi e la teoria diplomatiche si sono trovate di fronte al problema di accordare una protezione giuridica non soltanto alla persona dell'ambasciatore, ma anche allo spazio fisico nel quale egli si trovava a vivere e ad operare durante la sua residenza all'estero; ed è perciò in un tale contesto, do-

---

<sup>1</sup> Il tema delle "origini" della diplomazia "residente" ha dato luogo a una bibliografia molto nutrita: oltre al classico G. Mattingly, *Renaissance Diplomacy*, Penguin Books, Baltimore 1964 (1 ed. Houghton-Mifflin Publishing Co., Boston 1955) e ai più recenti studi di Riccardo Fubini (tra i quali ricordiamo qui *La "résidentialité" de l'ambassadeur dans le mythe et dans la réalité: une enquête sur les origines*, in *L'invention de la diplomatie. Moyen Age – Temps Modernes*, sous la dir. de L. Bély avec le concours d'I. Richefort, PUF, Paris 1998, pp. 27-35, con rinvii a saggi precedenti), si vedano la messa a punto di F. Senatore, «*Uno mundo de carta*». *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Liguori, Napoli 1998, pp. 28-42 e 73-76 e, oggi, I. Lazzarini, *Communication and Conflict. Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520*, Oxford University Press, Oxford 2015. Quanto alla letteratura sull'ambasciatore e sul diritto delle genti, ai suoi sviluppi tra la fine del Medioevo e la prima età moderna, ed agli autori citati in questo contributo, mi permetto di rinviare a D. Fedele, *Naissance de la diplomatie moderne (XIII<sup>e</sup> - XVI<sup>e</sup> siècles. L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique*, Nomos, Baden-Baden di prossima pubblicazione (2017); la trattatistica sull'ambasciatore è oggetto anche del recente *De l'ambassadeur. Les écrits relatifs à l'ambassadeur et à l'art de négocier du Moyen âge au début du XIX<sup>e</sup> siècle*, a c. di S. Andretta, S. Péquignot e J.-C. Waquet, École française de Rome, Roma 2015.

minato, da un lato, dal consolidamento degli Stati territoriali e, dall'altro, dallo "stabilizzarsi" delle missioni diplomatiche, che sono andati maturando i presupposti per l'attribuzione all'ambasciata, che all'epoca corrispondeva in genere all'abitazione privata dell'ambasciatore, di un *status* peculiare: quello di uno spazio "extraterritoriale".

È noto che il concetto di "extraterritorialità" ha goduto di un grande successo nella teorizzazione delle immunità diplomatiche nel corso del XVIII e del XIX secolo, prima di essere definitivamente abbandonato nel secolo scorso<sup>2</sup>. Al riguardo, gioverà forse ricordare, sul piano lessicale, che il termine «territorio» è definito già nel *Digesto*, al titolo *de verborum significatione*, come «l'insieme delle terre comprese entro i confini di ogni *civitas*, così detto, secondo alcuni, poiché i magistrati del luogo, entro quei confini, possiedono il diritto di terrificare, cioè di allontanare»<sup>3</sup>; ancora oggi, peraltro, esso è inteso come il dominio esclusivo del potere sovrano, lo spazio giuridico delimitato e unificato che di tale potere costituisce stabilmente l'ambito d'estensione<sup>4</sup>. D'altra parte, nel *Digesto* si legge altresì (stavolta al titolo *de iurisdictione*) che «a colui che giudica fuori del suo territorio si disobbedisce impunemente»: il magistrato non può dunque far valere il suo potere *extra territorium*, nei confronti di chi o cosa si trovi al di fuori dei limiti della sua giurisdizione territoriale, secondo un principio di cui

---

<sup>2</sup> Per alcuni riferimenti, si vedano A. de Heyking, *L'extraterritorialité*, Librairie Arthur Rousseau, Paris 1926<sup>2</sup>; M. Ogdon, *Juridical Bases of Diplomatic Immunity. A Study in the Origin, Growth and Purpose of the Law*, John Byrne & Co., Washington D.C. 1936, cap. 4; J. Salmon, *Manuel de droit diplomatique*, Bruylant, Bruxelles 1994, pp. 175-182; A. Sinagra - P. Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Giuffrè, Milano 2009, pp. 379-382; e C. Curti Gialdino, *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, Giappichelli, Torino 2015<sup>3</sup>, pp. 198-199 e 207-209.

<sup>3</sup> Cfr. *Dig.* 50.16.239.8: «"Territorium" est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis: quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi, id est summovendi ius habent».

<sup>4</sup> Per un inquadramento generale si veda P. Biscaretti di Ruffia, s.v. «Territorio dello stato», *Enciclopedia del diritto*, vol. 44, Giuffrè, Milano 1992, § 3. Per quel che riguarda i profili internazionali, una ricca trattazione si trova in *Oppenheim's International Law*, Ninth Edition, ed. by Sir R. Jennings and Sir A. Watts, Longman, Harlow, Essex 1992, Volume 1, Part 2 to 4, pp. 563-718. Si veda inoltre il lavoro, recente e denso di spunti, di G. Boffi, *Migrazioni*, Orthotes, Napoli-Salerno 2014, pp. 140-161, nel quale si trova anche una discussione delle tesi di Schmitt, con particolare riguardo alla «combinazione strutturante» di *Ordnung* e *Ortung*. Infine, l'emergenza della nozione moderna di «territorio» è stata studiata da S. Elden, *The Birth of Territory*, University of Chicago Press, Chicago 2013.

anche la Glossa accursiana si appropriava<sup>5</sup>. Ora, quando si considerino alcune definizioni della dottrina moderna in materia di “extraterritorialità” delle ambasciate, si riconosce in realtà qualcosa di più complesso, ovvero non tanto la sottrazione alla giurisdizione di persone o cose che si trovano al di fuori del territorio, quanto invece l’elaborazione concettuale di un vero e proprio spazio *altro* all’interno del territorio stesso, costituente di fatto una «negazione della territorialità»<sup>6</sup>. In altre parole, si riconosce qui l’istituzione di una  *fictio iuris*  secondo la quale i locali della missione diplomatica rappresenterebbero «una porzione “fuori confine” del territorio dello Stato accreditante» impiantata nel territorio dello Stato accreditatario<sup>7</sup>. In questo quadro teorico, pertanto, si produce un conflitto tra due spazi inconciliabili, l’uno che coincide con la superficie, che le teoriche della sovranità vorrebbero omogenea<sup>8</sup>, dell’ordinamento territoriale dello Stato, e l’altro che si apre invece e insorge al suo interno, come un contro-spazio, zona di rottura e di assoluta alterità.

Benché il concetto di “extraterritorialità” sia stato come detto abbandonato, sopravvivono tuttavia alcuni suoi rilevanti effetti, nella misura in cui, se è vero che gli atti e i fatti compiuti all’interno di

---

<sup>5</sup> Cfr. *Dig.* 2.1.20: «Extra territorium ius dicenti impune non paretur». Quanto alla Glossa, si vedano in particolare il *casus* («Potestas Bononiensis citavit quendam Imolensem. Nunquid cogitur ille Imolensis huc venire? Et respondetur quod non: quia potestas Bononiensis non potest cognoscere inter non suos subditos»), la gl. *extra territorium* (che rinvia alla definizione di *territorium* sopra citata), e la gl. *non paretur* (che considera la giurisdizione su persone e cose). Ho utilizzato l’edizione *Corpus iuris civilis*, 5 vol., Hugues de la Porte, Lyon 1558-1560, vol. 1, col. 115. Non è questa la sede per affrontare le complesse questioni riguardanti la storia del diritto internazionale privato, rispetto alle quali si rinvia almeno a E.M. Meijers, *L’histoire des principes fondamentaux du droit international privé à partir du Moyen-Age spécialement dans l’Europe occidentale*, in «Recueil des cours de l’Académie de droit international» 49 (1934), pp. 543-686.

<sup>6</sup> Cfr. A de Heyking, *L’extraterritorialité*, cit., pp. 2-3.

<sup>7</sup> E. Sciso, s.v. «Missione diplomatica (sede della)», *Enciclopedia del diritto*, Aggiornamento VI, Giuffrè, Milano 2002, p. 720A. In Ch. Calvo, *Le droit international théorique et pratique*, 2 ed., Durand et Pedone-Lauriel, Paris 1870, t. I, §534, p. 671 si legge ad esempio che «l’hôtel de la Légation [est] regardé comme un territoire étranger». Si vedano sul punto anche L. Olivi, *Dell’immunità della casa della legazione e del diritto di asilo*, Antica tipografia Soliani, Modena 1885, pp. 39-44, e F. Francioni, *Asilo diplomatico. Contributo allo studio delle consuetudini locali nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano 1973, pp. 19-22.

<sup>8</sup> Celebre in questo senso la polemica contro l’asilo canonico portata avanti nell’età moderna, di cui un esempio è C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a c. di F. Ventura, Einaudi, Torino 2004, cap. 35, p. 87; di seguito vedremo comunque anche esempi più pertinenti all’argomento di cui qui ci occupiamo.

un'ambasciata sono ormai ritenuti essere compiuti sul territorio dello Stato accreditario e sono quindi soggetti al relativo diritto interno, è pure vero che alla sede diplomatica si attribuisce comunque, oggi, una forma di inviolabilità, concepita nei termini di un'ampia protezione giuridica<sup>9</sup>. Non appare inutile allora cercare di rintracciare alcune condizioni storiche che hanno reso possibile l'emergenza di tale inviolabilità come ambito di riflessione nuovo e in parte autonomo rispetto a quello, ben più antico, relativo all'inviolabilità personale goduta dall'ambasciatore e dai membri del suo seguito<sup>10</sup>.

A questo proposito, ancora oggi si afferma talvolta che tali condizioni andrebbero ricercate nelle prime formulazioni della stessa finzione dell'"extraterritorialità", e in particolare in quella proposta da Grozio nel *De iure belli ac pacis* (1625), laddove il giurista e filosofo olandese scrive che la pratica delle relazioni tra le genti ha stabilito che «come per una sorta di finzione [gli ambasciatori] sono presi per coloro che li inviano, [...] così, per una finzione analoga, essi [sono] ritenuti essere in qualche modo al di fuori del territorio: onde non sono tenuti ad osservare le leggi civili del popolo presso il quale essi vivono»<sup>11</sup>. Come rivela il tenore stesso di questo passaggio, tuttavia, l'"extraterritorialità" è concepita qui in termini *personali*, non *reali*: in questa, come in precedenti formulazioni della stessa finzione – qual

---

<sup>9</sup> Si vedano per un inquadramento E. Sciso, s.v. «Missione diplomatica (sede della)», cit., e J. d'Aspremont, s.v. «Premises of Diplomatic Missions», *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, <http://opil.ouplaw.com/home/EPIL> - articolo aggiornato al marzo 2009.

<sup>10</sup> In generale, sulla storia delle immunità diplomatiche si veda L. Frey & M. Frey, *The History of Diplomatic Immunity*, Ohio State University Press, Columbus 1999.

<sup>11</sup> Cfr. H. Grotius, *De iure belli ac pacis libri tres*, apud Nicolaum Buon, Parisiis 1625, II.18.4, p. 371: «Quare omnino ita censeo, placuisse gentibus ut communis mos qui quemvis in alieno territorio existentem eius loci territorio subiicit, exceptionem pateretur in legatis, ut qui sicut fictione quadam habentur pro personis mittentium [...] ita etiam fictione simili constituerentur quasi extra territorium. Unde & civili iure populi apud quem vivunt non tenentur». Hanno ravvisato in questo passaggio una concezione reale dell'extraterritorialità E. Sciso, s.v. «Missione diplomatica (sede della)», cit., p. 720A, e M. den Heijer, *Europe and Extraterritorial Asylum*, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon) 2012, p. 115. Si veda inoltre A. Sinagra - P. Bargiacchi, *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, cit., p. 382, nota 3, dove gli autori – dopo aver osservato che il termine «extraterritorialità» nacque probabilmente «per la sincope che colpì un passo del Grozio ("quasi extra territorium fuisset")» – attribuiscono allo stesso Grozio l'idea secondo cui «le sedi diplomatiche e consolari» si troverebbero «al di fuori del territorio».

è quella del giurista umanista francese Pierre Ayrault<sup>12</sup> –, si fa riferimento alla persona dell'ambasciatore, non alla sua residenza, e lo scopo perseguito è quello di attribuirgli un'immunità civile e penale per gli atti compiuti *durante* l'esercizio della missione (dei quali invece, secondo la dottrina giuridica medievale, l'ambasciatore doveva rispondere, l'immunità essendo in tale contesto limitata agli atti *precedenti* l'assunzione dell'incarico). Questo è un punto che non è possibile approfondire in questa sede; ciò che vorremmo mostrare è invece che le condizioni storiche alle quali si accennava più sopra vanno ricercate, anziché nelle definizioni della finzione dell'"extraterritorialità", nel dibattito sviluppatosi attorno a due questioni di primaria urgenza nella prassi diplomatica dei secoli XVI e XVII, ovvero al diritto di cappella e al diritto d'asilo. Rispetto a tali questioni il riferimento al tempio ha svolto un ruolo tutt'altro che secondario<sup>13</sup>: nel primo caso, infatti, ci troviamo di fronte a un'incorporazione fisica del tempio nell'ambasciata che, quasi per sineddoche, si trova ad essere identificata con esso; nel secondo caso, invece, assistiamo piuttosto ad una traslazione analogica avvenuta sul versante teorico e dottrinale, nel quadro di una discussione volta a stabilire i limiti dell'asilo che l'ambasciatore può concedere nella sua residenza. È attraverso queste due questioni che intendiamo mettere in luce le implicazioni e gli effetti prodotti sul piano politico dalla specificità dello spazio sacro rappresentato dal tempio nella prima età moderna, dal momento che esso ha fornito alcuni elementi essenziali per concepire la specificità di un altro spazio, quello – politico, per l'appunto – rappresentato dalla sede diplomatica.

---

<sup>12</sup> Ayrault discute la questione come un caso particolare di giurisdizione sullo straniero nella sua opera *De l'ordre et instruction iudiciaire, chez Jaques du Puys, Paris 1576*, f. 51r s. Al riguardo, mi permetto di rinviare a D. Fedele, *The Renewal of Early-Modern Scholarship on the Ambassador: Pierre Ayrault on Diplomatic Immunity*, in «Journal of the History of International Law» 18 (2016), pp. 449-468, con ulteriori riferimenti.

<sup>13</sup> Sull'importanza della questione relativa al diritto di cappella si veda già l'osservazione di G. Mattingly, *Renaissance Diplomacy*, cit., p. 242: «The embassies became islands of extraterritorial sovereignty. Probably the largest single factor in preparing men's minds to accept this extraordinary fiction was the embassy chapel question». L'affermazione di S. Prakash Sinha, *Asylum and International Law*, Martinus Nijhoff, The Hague 1971, p. 21 (secondo cui «diplomatic asylum [...] originated as a consequence of the immunity accorded to the residence of the ambassador») va invece a nostro avviso ribaltata. Si può peraltro ricordare sin d'ora che oggi si parla dell'asilo diplomatico come di asilo «extraterritoriale», distinguendolo così dall'asilo «territoriale» che gli Stati offrono ai rifugiati sul proprio territorio.

## 2. Il diritto di cappella

La rivendicazione del diritto di cappella (ossia del diritto di culto o di devozione) all'interno delle sedi diplomatiche costituisce uno degli aspetti principali e più controversi dell'impatto prodotto sulla diplomazia dalla frattura religiosa generata dalla Riforma e dallo Scisma anglicano. Nel clima di crescente confessionalizzazione degli Stati – destinato nei territori tedeschi a sfociare nel riconoscimento del principio *cuius regio, eius religio*, formula tratta dall'espressione con cui il giurista luterano Joachim Stephani, sessant'anni dopo la pace di Augusta, doveva articolare lo *ius territorii* dei sovrani e la loro *iurisdictio spiritalis*<sup>14</sup> –, in molti casi si adottarono provvedimenti volti a contrastare il dissenso religioso o a proibire l'esercizio del culto secondo riti non conformi alla confessione di volta in volta ammessa. Ma il nazionalismo religioso manifestato da tali tentativi di repressione produsse presto altre conseguenze: giacché i principi, infatti, si servivano di norma di ambasciatori della propria confessione per farsi rappresentare all'estero<sup>15</sup>, per questi si pose da subito un problema relativo alla possibilità di praticare la loro fede in un Paese in cui mancavano luoghi di culto ad essa destinati. Non si trattava soltanto di una questione di libertà di coscienza: in un tale contesto, per un ambasciatore e il suo seguito

<sup>14</sup> Cfr. J. Stephani, *Institutiones iuris canonici [...] nunc secundo editae*, Typis Nicolai Hoffmanni, Impensis Petri Kopffii, Francofurti 1612, I.7, p. 52, n° 52: «Ut & ideo hodie religionem regionis cohaerere dei potest, ut cuius sit REGIO, hoc est, Ducatus, Principatus, Territorium seu Ius territorij, eius etiam sit RELIGIO, hoc est, Ius Episcopale seu Iurisdictio spiritalis». Non è naturalmente possibile qui approfondire in alcun modo il tema della confessionalizzazione e della nascita delle Chiese territoriali: per alcuni riferimenti si vedano le pagine, ormai classiche, di P. Prodi, *Una storia della giustizia*, il Mulino, Bologna 2000, cap. 5. Sugli aspetti specificamente legati alle relazioni internazionali, si veda inoltre H. Schilling, *La confessionalisation et le système international*, in *L'Europe des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l'esprit*, sous la direction de L. Bély, PUF, Paris 2000, pp. 411-428.

<sup>15</sup> Per eccezioni si veda B. Kaplan, *Diplomacy and Domestic Devotion: Embassy Chapels and the Toleration of Religious Dissent in Early Modern Europe*, in «Journal of Early Modern History» 6, 4(2002), pp. 341-361: 342, nota 3. In generale, questo studio, assieme a quello di C. Curti Gialdino, *Sulla prerogativa dell'esercizio del culto nella sede della missione diplomatica: rilevanza dell'istituto in tempi di intolleranza religiosa*, in «Ordine internazionale e diritti umani» (2014), pp. 42-67 (online all'indirizzo [http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/CURTI%20GIALDINO\\_def\\_0.pdf](http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/CURTI%20GIALDINO_def_0.pdf), ultimo accesso 30.11.2015), si rivela fondamentale per una ricostruzione dell'istituto. Mi permetto inoltre di rinviare a D. Fedele, s.v. «Religious Freedom and Diplomacy», *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Diplomacy*, ed. by G. Martel, Wiley-Blackwell, Malden (MA), di prossima pubblicazione.

pregare secondo il culto del proprio principe era un modo di manifestargli la propria lealtà e di affermare l'identità del proprio Paese, per quanto ciò potesse creare scandalo agli occhi delle autorità locali. Per questo, gli ambasciatori iniziarono ad allestire delle cappelle nelle loro abitazioni, ove i cappellani del loro seguito avrebbero potuto svolgere il servizio liturgico. Mentre a Costantinopoli l'ambasciatore francese poté far celebrare il culto cattolico sin dagli anni Trenta<sup>16</sup>, in Europa tra i primi a cercare di rompere il rispetto esteriore del vecchio culto che aveva rappresentato il segno visibile dell'unità cristiana fu Edoardo VI, quando nel 1551 impose al suo ambasciatore presso Maria di Ungheria, reggente dei Paesi Bassi, di seguire il *Book of Common Prayer*; ciò suscitò l'immediata reazione di Carlo V, deciso ad opporsi a una tale pratica «contraria ai privilegi e alle libertà garantite all'ambasciatore in tutti gli Stati»<sup>17</sup>. Da parte sua, il *Privy Council* rispose vietando all'ambasciatore di Carlo V l'esercizio del culto cattolico nella sua casa a Londra (il che naturalmente causò le vigorose proteste dell'imperatore) e chiedendo all'ambasciatore inglese a Parigi di riferire sul modo in cui egli si regolasse sulla questione; quest'ultimo informò allora il suo sovrano che, nella sua residenza, egli era libero di far celebrare

---

<sup>16</sup> Se si escludono i *baili* di Genova e Venezia, presenti rispettivamente dal 1453 e dal 1454, il primo ambasciatore residente inviato a Costantinopoli da uno Stato europeo fu il francese Jean de la Forest, che poco dopo il suo arrivo, nel 1535, ottenne l'uso della chiesa di san Benedetto. Dopo il 1660, in seguito al trasferimento della sua residenza a Pera, l'ambasciatore francese avrebbe utilizzato la nuova chiesa di san Luigi. Si veda al riguardo M.A. Belin, *Histoire de la latinité de Costantinople*, 2 ed., Alphonse Picard et Fils, Paris 1894, pp. 236-237 e 302-315. Nel 1789 von Martens poteva scrivere che «l'usage général établi depuis le 16<sup>ème</sup> siècle accorde le droit de la dévotion domestique qualifiée aux ambassadeurs», aggiungendo in nota che «cet usage a même lieu avec les Turcs et d'autres Puissances non Chrétiennes hors de l'Europe, mais avec ces peuples c'est la suite des traités» (G.F. von Martens, *Précis de droit de gens moderne de l'Europe fondé sur les traités et l'usage*, 2 tomes, chés Jean Chret. Dieterich, Göttingue 1789, t. II, VII.6.197, p. 291). Dopo quelli veneziano e francese, i rappresentanti europei residenti stabilizzati a Costantinopoli furono quello imperiale (1547), quello inglese (1583), quello olandese (1612) e quello russo (1700) (v. H. Rudolph, *The Ottoman Empire and the Institutionalization of European Diplomacy, 1500-1700*, in *Islam and International Law. Engaging Self-Centrism from a Plurality of Perspectives*, ed. by M.-L. Flick and A.Th. Müller, Brill-Nijhoff, Leiden-Boston 2013, p. 170). A metà Settecento, «uniche fra tutte le chiese di Costantinopoli, le cappelle delle ambasciate erano autorizzate a suonare le campane», come osserva P. Mansel, *Constantinople: City of the World's Desire, 1453-1924*, Murray, London 1995; tr. it. di C. Lazzari, *Costantinopoli. Splendore e declino della capitale dell'impero ottomano, 1453-1924*, Mondadori, Milano 1997, p. 186.

<sup>17</sup> Cfr. E.R. Adair, *The Exterritoriality of Ambassadors in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Longmans Green, London et al. 1929, p. 182.

il culto a suo piacimento e che a tali celebrazioni, oltre agli Inglesi, partecipavano anche Francesi e Scozzesi<sup>18</sup>. Gli screzi tra Edoardo VI e Carlo V furono presto appianati, ma in altri casi simili conflitti sulla libertà di culto finirono invece per provocare una rottura delle relazioni tra i Paesi coinvolti: così avvenne nel 1557 per i rapporti tra l’Inghilterra e Venezia, il cui ambasciatore a Londra del resto sette anni prima aveva lamentato la violazione dei suoi privilegi in seguito all’arresto del proprio cappellano, avvenuto appunto durante la celebrazione della messa<sup>19</sup>; e così avvenne pure nei rapporti di Londra con la Spagna, da cui l’ambasciatore inglese fu espulso nel 1568<sup>20</sup>.

Se si considera che in Italia per tutto il Cinquecento non vi furono ambasciate “residenti” di paesi protestanti e che Olanda e regni scandinavi tardarono a stabilire degli scambi permanenti con gli Stati cattolici, si può concludere che solo Parigi e Londra, nonostante gli incidenti or ora ricordati, conobbero in questo secolo un esercizio piuttosto diffuso della pratica religiosa da parte di ambasciatori di diverse confessioni<sup>21</sup>. È dunque solo dall’inizio del Seicento che, con il graduale ristabilimento dei contatti diplomatici, il diritto di cappella acquistò una sempre maggior diffusione nell’Europa centrale e occidentale, come se si trattasse di una condizione imprescindibile dello scambio diplomatico. In molti casi esso fu tollerato in via di fatto, per tacita ammissione; in altri fu oggetto di lunghe negoziazioni<sup>22</sup>. Tale sviluppo acuì presto delle tensioni attorno a ciò che doveva costituire il cuore problematico della discussione: la possibilità, per l’ambasciatore, di aprire le porte della sua cappella a terzi. Essendo una prerogativa rivendicata dal capo della missione, infatti, il diritto a far svolgere il servizio liturgico avrebbe dovuto dar luogo a celebrazioni in forma strettamente privata. Al culto del resto era adibita non una vera e propria cappella, ma

<sup>18</sup> Cfr. *ibi*, nonché G. Mattingly, *Renaissance Diplomacy*, cit., pp. 169 e 243.

<sup>19</sup> Cfr. *ibi*, p. 130; per altri esempi di arresti o vessazioni subite dai membri del seguito degli ambasciatori per motivi religiosi, si vedano pp. 129-132.

<sup>20</sup> Cfr. G. Mattingly, *Renaissance Diplomacy*, cit., pp. 169 e 173-174.

<sup>21</sup> Cfr. *ibi*, p. 243. Se il caso citato sopra testimonia l’esercizio del culto anglicano a Parigi già dalla metà del Cinquecento, la prima cappella d’ambasciata luterana fu stabilita invece nel 1635 ad opera del primo ambasciatore residente svedese, l’arminiano Ugo Grozio: v. J. Driancourt-Girod, *L’insolite histoire des Luthériens de Paris*, Albin Michel, Paris 1992, p. 28.

<sup>22</sup> Cfr. E.R. Adair, *The Extraterritoriality of Ambassadors*, cit., p. 178.

più semplicemente un salone dell'ambasciata, il quale era destinato a mutare ad ogni trasferimento di residenza e non doveva di norma presentare segni di riconoscimenti dall'esterno (come l'assunzione della forma esteriore di un tempio, l'uso delle campane e dell'organo, o lo svolgimento di processioni)<sup>23</sup>. Ben presto, però, tali spazi iniziarono ad accogliere anche persone esterne all'ambasciata: membri di altre legazioni, connazionali – rispetto ai quali la garanzia d'accesso alle celebrazioni era vista dall'ambasciatore come un punto d'onore e una manifestazione d'attaccamento alla propria fede –, cittadini di paesi terzi o infine, cosa ancora più grave, sudditi locali – rispetto ai quali intervenivano evidenti ragioni di natura politica<sup>24</sup>. Già nel Cinquecento alcuni casi significativi si erano verificati al riguardo in Inghilterra, ancora una volta teatro principale degli eventi, a causa del numero di ambasciatori cattolici presenti e delle politiche repressive attuate da Elisabetta I. Fu a Londra che, nel 1563, alcuni agenti, ricevuto l'ordine dal *Privy Council* di sorvegliare le ambasciate francese e spagnola, forse eccedendo le consegne ricevute irrupero nella residenza del rappresentante spagnolo per verificare chi partecipasse alla celebrazione e arrestarono numerose persone, non solo fra gli Inglesi. Altre irruzioni ed altri arresti seguirono nel '68, nel '73 e nel '76 alla sede portoghese, alle quali sempre seguirono le rumorose proteste dell'ambasciatore, e ancora nel 1606 all'ambasciata spagnola, quando però gli agenti – secondo una modalità che si sarebbe consolidata nel corso del secolo –, anziché introdursi nella sede della missione, attesero che i fedeli

---

<sup>23</sup> Cfr. R. Goy, *Les deux chapelles d'ambassade luthériennes à Paris et le droit diplomatique*, in «Hague Yearbook of international Law» 12 (1999), p. 26, nonché C. Curti Gialdino, *Sulla prerogativa dell'esercizio del culto nella sede della missione diplomatica*, cit., p. 49. Si veda inoltre B. Kaplan, *Divided by Faith. Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern Europe*, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2009, cap. 7 («Fictions of Privacy»), dove il fenomeno delle cappelle d'ambasciata è analizzato nel più ampio contesto della diffusione di cappelle semi-clandestine in Europa nel XVII e XVIII secolo: l'Autore vi approfondisce questo «crucial mechanism for the accomodation of religious dissent» nella direzione di una problematizzazione della distinzione «between public and private worship» (*ibi*, p. 176).

<sup>24</sup> Cfr. G. Mattingly, *Renaissance Diplomacy*, cit., p. 243, e E.R. Adair, *The Exterritoriality of Ambassadors*, cit., p. 186. J. Whaley, *Religious Toleration and Social Change in Hamburg 1529-1819*, Cambridge University Press, Cambridge *et al.* 1985, p. 54 commenta una lettera del luglio 1681 in cui l'imperatore Leopoldo I scrisse che «the whole purpose of having a Resident in Hamburg was “that Catholic services might be held to comfort the Catholics of that area, and to promote the further growth of this religion”».

uscissero all'esterno. Così, nel 1610, quando Giacomo I chiese agli ambasciatori stranieri di non ammettere cattolici inglesi nelle loro cappelle, questi, con la sola eccezione dell'inviato veneziano, lamentarono il carattere «inusuale» della richiesta; e qualche anno dopo, nel 1624, lo stesso sovrano fu costretto a riconoscere il privilegio delle residenze degli ambasciatori in virtù del quale non sarebbe stato possibile estrarvi a forza i cattolici inglesi, ma si sarebbe dovuto attenderli all'esterno<sup>25</sup>.

Anche senza addentrarci qui nell'esame di altri casi, che si moltiplicarono con il diffondersi delle cappelle d'ambasciata e, seppur con varia intensità, interessarono nel XVII e nel XVIII secolo molti altri Paesi europei, i pochi esempi citati sembrano bastare per cogliere la natura del problema<sup>26</sup>. Non era ormai più in discussione il diritto degli ambasciatori a mantenere una cappella nella loro residenza ad uso personale, della propria famiglia e dei membri del seguito. Il problema riguardava invece, da un lato, la possibilità di accogliere altri correligionari, specie se cittadini dello Stato ricevente, e, dall'altro, la facoltà delle autorità locali di fare ingresso nell'ambasciata per procedere a eventuali arresti. Sono questi i termini in cui il dibattito fa il proprio ingresso nella letteratura sull'ambasciatore, a partire dal 1626, quando appare la seconda edizione del trattato composto dal fiammingo Frederik van Marselaer (*Legatus*)<sup>27</sup>. Nel brevissimo passaggio che dedica al diritto di cappella,

---

<sup>25</sup> Cfr. E.R. Adair, *The Exterritoriality of Ambassadors*, cit., pp. 186-189 e 192. B. Kaplan, *Diplomacy and Domestic Devotion*, cit., p. 347 parla di «greater respect [...] for embassy privileges» da parte delle autorità inglesi nel XVII secolo. Si può del resto ricordare, a titolo di esempio, che nel 1655 l'ambasciata veneziana a Londra impiegava più di venti sacerdoti, che celebravano sei messe al giorno durante la settimana, e dieci messe nei giorni festivi (v. L. Frey & M. Frey, *The History of Diplomatic Immunity*, cit., p. 180).

<sup>26</sup> B. Kaplan, *Diplomacy and Domestic Devotion*, cit., p. 343, osserva che dagli anni Ottanta del XVII secolo «eight or nine different embassy chapels operated in London at one time or another, seven in The Hague, and four in Paris, while the Dutch alone sponsored embassy chapels in twelve different capitals». Per una casistica più ampia, oltre allo studio di Kaplan e a C. Curti Gialdino, *Sulla prerogativa dell'esercizio del culto nella sede della missione diplomatica*, cit., si vedano W.R. Trimble, *The Embassy Chapel Question, 1625-1660*, in «The Journal of Modern History» 18, 2(1946), pp. 97-107; A.J. Loomie, *London's Spanish Chapel Before and After the Civil War*, in «Recusant History» 18, 4(1987), pp. 402-417; R. Goy, *Les deux chapelles d'ambassade luthériennes à Paris de Grotius à Napoléon et le droit diplomatique*, cit., pp. 17-34; J. Driancourt-Girod, *L'insolite histoire des Luthériens de Paris*, cit.; ed Ead., *Ainsi priaient les luthériens. La vie religieuse, la pratique et la foi des luthériens de Paris au XVIII<sup>e</sup> siècle*, Cerf, Paris 1992.

<sup>27</sup> Non è possibile ricordare qui nemmeno brevemente i caratteri salienti della letteratura

questi si limita ad affermare che l'ambasciatore gode della facoltà di far celebrare il rito secondo i precetti della sua religione e che vi può assistere insieme ai suoi domestici; quanto al fatto che egli esiga di farvi ammettere anche degli estranei, la questione, scrive Marselaer, è fonte talvolta di «gravi conflitti»<sup>28</sup>. Nello stesso senso, cinquant'anni più tardi il giurista e filosofo tedesco Johann Wolfgang Textor, dopo aver ricordato che a Vienna nel 1665 l'ambasciatore turco praticava il rito musulmano, sottolinea che il «*privilegium*» di cui gli ambasciatori godono «*in exercitio sacrorum sive religionis*» è ammesso secondo i luoghi in forma pubblica o privata, e con minore o maggior larghezza<sup>29</sup>.

Più largo sviluppo ha la trattazione in materia presentata da Abraham de Wicquefort, l'autore del trattato sull'ambasciatore più ricco e fortunato dell'età moderna, *L'Ambassadeur et ses fonctions*, pubblicato nel 1680-1681<sup>30</sup>. «La casa dell'ambasciatore dev'essere rispettata, come se fosse il palazzo stesso del principe», leggiamo. Per questo, «l'ambasciatore deve godere nella sua casa di una libertà così grande, che nessuno può controllare le sue azioni, né impedire che egli vi faccia esercitare la religione del suo principe, quand'anche essa fosse proibita dalle leggi del Paese in cui si trova»<sup>31</sup>. Dopo aver ricordato, come di consueto, numerosi casi di prassi tratti dalla storia del suo secolo, Wicquefort precisa che si

---

sull'ambasciatore che si è sviluppata in Europa a partire dal Basso Medioevo e durante la prima età moderna. A questo riguardo, rinvio ai testi indicati supra, nel secondo capoverso della nota 1.

<sup>28</sup> Cfr. F. de Marselaer, *Legatus libri duo*, Ex Officina Plantiniana, Antverpiae, II.15, p. 282: «Impetrat apud exteros Legatus, ut divino sacrificio, iuxta suae Religionis praescriptum, una cum domesticis vacare possit: tum quoque exigit, ut eadem libertas domi suae pateat aliis quibusvis. Super qua re graves interdum contentiones increbrescunt».

<sup>29</sup> Cfr. J.W. Textorus, *Synopsis Juris Gentium*, impensis Joh. Michaelis Rüdingeri, typis Jacobi Bertschii, Basileae 1680, cap. 14, pp. 139A-139B, n°s 60-61: «Tertium privilegium est in exercitio sacrorum sive religionis, quod pro tempore legationis in aedibus legati permittitur, licet ibidem locorum religio isthaec esset publice prohibita. [...] Sic Viennae anno 1665 Turcicus legatus Mahometanae suae religionis habuit exercitium; sic & in diversis Christianorum religionibus eandem cernimus libertatem legatis permissam circa sacra, si non publico, saltem privato exercitio; quanquam alibi solutius, alibi restrictius».

<sup>30</sup> Cfr. A. de Wicquefort, *L'ambassadeur et ses fonctions*, 2 tomi, chez Jean & Daniel Steucker, La Haye 1680-1681, I. 28 («La Maison et les Domestiques de l'Ambassadeur sont inviolables»). Com'è noto, quest'opera è la rielaborazione in forma più sistematica dei precedenti *Mémoires* composti da Wicquefort durante la prigionia e pubblicati nel 1676.

<sup>31</sup> *Ibi*, p. 876: «Au reste, l'Ambassadeur doit jouir dans sa Maison d'une liberté si grande, qu'il n'y ait personne qui y puisse controller ses actions, ny mesmes empescher qu'il y fasse exercer la Religion de son Prince, quoy qu'elle soit defendue par les loix du País de son employ».

tratta di «un privilegio [...], che non deve estendersi al di là della persona dell'ambasciatore e dei suoi domestici», ma al tempo stesso ammette che «non gli si può impedire di ammettere tutti gli stranieri che si presentano alla sua porta». Sarà compito semmai del sovrano locale vietare loro, come ai suoi sudditi, di frequentare la cappella dell'ambasciatore, nonché chiedere a quest'ultimo di far celebrare il rito nella lingua del suo principe. Tuttavia, poiché «la casa dell'ambasciatore si trova sotto la protezione del diritto delle genti, essa deve anche essere inviolabile, sicché essa non può essere oggetto di alcuna perquisizione»<sup>32</sup>. Peraltro, al di là di tali notazioni, affiora chiaramente in Wicquefort il significato politico del diritto di cappella, il quale va ricondotto meno ad istanze di tolleranza religiosa che ad esigenze riguardanti la rappresentanza di un sovrano. Per questo, egli precisa che l'ambasciatore può far esercitare nella sua casa la religione di cui fa professione, «o piuttosto quella del principe che lo impiega»: è al «sovrano, che il ministro rappresenta», che occorre guardare, ed agli effetti che lui si attende dall'esercizio di tale diritto<sup>33</sup>. A quest'epoca del resto l'ambasciatore poteva ricevere istruzioni

<sup>32</sup> *Ibi*, pp. 880-881: «Mais c'est une Privilege en effet, qui ne se doit estendre au delà de la personne de l'Ambassadeur & de ses Domestiques. Car encore qu'on ne le puisse pas empêcher d'admettre tous les estrangers, qui se presentent à sa porte, le Souverain peut pourtant défendre à ses sujets, & tous les estrangers qui sont tenus de respecter les loix de son Estat, d'aller chez les Ambassadeurs, & d'avoir aucune communication avec eux; tant pour le fait de la Religion qu'autrement. C'est pourquoy les Princes, qui ne veulent pas que les loix de leur païs soyent alterées, ne permettent pas que leurs sujets se trouvent à cette sorte d'assemblées, ny que les Ambassadeurs fassent faire le service en autre langue qu'en celle de leur Maistre. [...] Supposé donc que la Maison de l'Ambassadeur est aussy en la protection du Droit des Gens, elle doit aussy estre inviolable, en sorte qu'elle ne peut estre sujette à aucune recherche». Sulla questione relativa alla lingua delle celebrazioni e delle prediche, cfr. B. Kaplan, *Diplomacy and Domestic Devotion*, cit., p. 348, e C. Curti Gialdino, *Sulla prerogativa dell'esercizio del culto nella sede della missione diplomatica*, cit., pp. 49-50.

<sup>33</sup> Cfr. A. de Wicquefort, *L'ambassadeur et ses fonctions*, cit., t. 28, p. 879: «Il est certain qu'entre les autres droits, dont le Ministre Public doit jouïr, est celuy de pouvoir faire exercer dans sa Maison la Religion, dont il fait profession, ou plustost celle du Prince qui l'employe. Comme on considere en cela la Souverain, que le Ministre represente, aussy est ce à sa Religion qu'on veut bien rendre ce respect. Tellement qu'il y a lieu de douter, si l'Ambassadeur, qui feroit profession d'une Religion, qui n'auroit point de rapport à celle de son Maistre, ny à la Religion dominante du Païs où il reside, en pourroit faire l'exercice publiquement dans sa Maison. Mais il semble qu'on peut dire, que si le Prince, qui ne voudroit pas que son Ministre fust athée, & qui aimeroit mieux qu'il eust une mauvaise religion, que de n'en avoir point du tout, luy permet d'en faire l'exercice dans sa Maison, le Souverain, auprès du quel il reside, ne l'en doit point empêcher. Les Princes employent rarement des Ministres, qui fassent profession d'une religion differente de la leur; mais quand ils le font ils choisissent ordinairement ceux qui sont de la Re-

precise da parte del suo governo riguardo al numero di messe da far celebrare, alla pulizia e all'ornamentazione della sala da lui adibita a cappella, all'assiduità della sua partecipazione alle celebrazioni e persino alla condotta che vi avrebbe dovuto mantenere: tutti elementi concorrenti a costituire un apparato visivo e simbolico volto a far presa sui correligionari del Paese in cui si trovava e ad attirarne le simpatie. L'uso politico della cappella, adombrato già nelle rivendicazioni della pubblicità del servizio liturgico avanzate nel secolo precedente, trova così in questo momento la sua piena manifestazione<sup>34</sup>.

Nei decenni seguenti il dibattito si sarebbe polarizzato tra chi riteneva che il diritto di cappella fosse ormai divenuto una norma universalmente accettata – come il diplomatico francese François de Callières,

---

ligion des Princes à qui ils les envoient». Cfr. nello stesso senso i passi di François de Callières cit. qui sotto, nota 35, dove si parla sempre di religione *del principe*. Christian Thomasius, nella *disputatio* da lui presieduta a Lipsia nel 1689 (sulla quale torneremo in seguito), pur rifacendosi a Wicquefort (ad esempio quando scrive che «quemadmodum enim hac in re consideretur Princeps, quem Legatus repraesentat, ita & principii religionem esse, cui ista reverentia debeatur»), precisa tuttavia che se l'ambasciatore appartiene alla stessa confessione del principe presso il quale si trova, non può chiedere di far celebrare il servizio liturgico secondo il rito previsto dalla confessione del proprio principe, a meno che questo diritto non sia da attribuirsi ai membri del seguito: «Imo, quod si Legatus eundem cultum sequatur, quem sequitur Dominus loci, Dominus autem ipsius aliam profiteatur, v.g. si princeps Pontificiae religionis mittat ministrum Lutheranism ad principem Lutheranism [...], nequaquam Legatus aut Dominus ipsius vel praetextu iustitiae vel ex principii decori petere a Domino loci possit, ut patiatum cultum v.g. Pontificium, etiam privatum saltem, in aedibus suis exerceri, nisi forte Legatus comites habeat religioni Domini suis addictos» (Ch. Thomasius, *De iure asyli legatorum aedibus competente*, respondens Johann Friedrich Günther, Literis Christiani Scholvini, Lipsiae 1689, § XVII e XVIII, non paginato).

<sup>34</sup> Cfr. ad esempio il dispaccio inviato da Charles Colbert de Croissy, segretario di Stato per gli affari esteri di Luigi XIV, all'ambasciatore francese a Londra Barillon il 13 aprile 1686: «Je me sens obligé, Monsieur, de vous informer d'un avis qui est venu d'Angleterre au Roi sur ce qui concerne principalement votre chapelle, par lequel on fait connaître que les catholiques désiraient, dans la conjoncture présente, que vous fissiez faire les cérémonies du service divin avec plus de dignité, que vous assistiez, comme le Roi, tous les jours à la messe, que vous en entendiez une haute les dimanches et fêtes solennelles, que vous donniez ordre que votre chapelle soit plus propre et mieux pourvue d'ornements et que vous marquiez plus de vénération pour les saints mystères. [...] On se plaint aussi que [...] vous vous entreteniez pendant toute la messe avec des gens qui ont peu de religion. Voilà, Monsieur, ce que contient en substance cet avis, que S. M. est bien persuadée que s'il y a quelque chose de vrai vous le rectifierez avec le même soin que vous apportez dans toutes les autres affaires qu'Elle vous a confiées, dont vous vous êtes toujours acquittée à sa satisfaction» (in *Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France: depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française*, vol. XXV: *Angleterre*, t. 2, avec une introduction et des notes par J.-J. Jusserand, Boccard, Paris 1929, p. 318). Si veda sul punto J.-J. Jusserand, *The School for Ambassadors*, «The American Historical Review» 27, 3(1922), p. 438.

per il quale l'ambasciatore ha non solo il diritto, ma pure il dovere di assicurare ai sudditi del principe che lo impiega presenti nello Stato in cui egli si trova il libero esercizio della religione professata dallo stesso principe<sup>35</sup> – e chi invece, come Thomasius e più tardi Vattel, si sarebbe limitato a vedere nel libero esercizio della religione un privilegio che non deriva dal diritto delle genti, né è congiunto col carattere del ministro pubblico, ma che la consuetudine attribuisce all'ambasciatore quasi ovunque e che in ogni caso, su richiesta del sovrano locale, dev'essere limitato alla forma privata<sup>36</sup>. Nella prassi, tuttavia, i limiti imposti all'esercizio di questo diritto dovevano mostrare un'efficacia sempre minore: le cappelle delle ambasciate, in effetti, non si sarebbero svuotate che dopo l'emanazione degli editti di tolleranza con cui, alla fine del XVIII secolo, si sarebbe dato formale riconoscimento alla professione della religione protestante, almeno in forma privata<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Cfr. F. de Callières, *De la manière de négocier avec les souverains* [1716, ma completato nel 1697], in J.-C. Waquet, *François de Callières. L'art de négocier en France sous Louis XIV*, Éditions Rue d'Ulm, Paris 2005, cap. 9, p. 215 («Tous les ambassadeurs, les envoyez et les résidents ont droit de faire librement dans leurs maisons l'exercice de la religion du prince ou de l'État qu'ils servent et d'y admettre tous les sujets du même prince qui se trouvent dans le país où ils résident») e cap. 24, p. 264 («Un Ministre chargé des intérêts d'un prince ou d'un État dans un pays étranger [...] doit protéger tous les sujets de son maître qui sont dans le même pays, leur procurer chez lui un libre exercice de la religion que professe le prince qu'il sert [...]).

<sup>36</sup> Cfr. Ch. Thomasius, *De jure asyli legatorum aedibus competente*, cit., § XVIII, non paginato, dove, fatta salva l'esistenza di patti espliciti o taciti in materia, il filosofo tedesco scrive: «Quare statuimus *Jus Gentium* directo de libertate exercitium religionis nihil dictare, neque illam ex aliquo aedium Jure, quas Legati inhabitant, deducendam esse, sed solummodo ex admissione Legati & conventionibus eandem comitantibus, iisque vel expressis vel tacitis dependere» (corsivo originale). Si veda inoltre E. de Vattel, *Le droit des gens*, 3 tomes, [s. e.], Londres 1758, tomo III, IV.7.104, pp. 461-462: «Il est des droits d'une autre nature, qui ne sont point si nécessairement attachés au caractère du ministre public, mais que la coutume lui attribue presque par-tout. L'un des principaux est le libre exercice de sa religion. Il est à la vérité très-convenable que le ministre, & sur-tout le ministre résident, puisse exercer sa religion dans son hôtel, pour lui & les gens de sa suite: mais on ne peut pas dire que ce droit soit, comme l'indépendance & l'inviolabilité, absolument nécessaire au juste succès de sa commission [...]. Le ministre fera à cet égard ce qu'il voudra dans le secret de sa maison, où personne n'est en droit de pénétrer; Mais si le souverain du pays où il réside, fondé sur de bonnes raisons, ne vouloit pas lui permettre d'exercer sa religion d'une manière qui transpirât dans le public; on ne sauroit condamner ce souverain, bien moins l'accuser de blesser le droit de gens. Aujourd'hui ce libre exercice n'est refusé aux ambassadeurs dans aucun pays civilisé: un privilège fondé en raison ne peut être refusé quand il n'entraîne point d'inconvénient». Per indicazioni più precise sul dibattito sette e ottocentesco in materia, si vedano R. Goy, *Les deux chapelles d'ambassade luthériennes à Paris et le droit diplomatique*, cit., p. 25, e C. Curti Gialdino, *Sulla prerogativa dell'esercizio del culto nella sede della missione diplomatica*, cit., pp. 61-64.

<sup>37</sup> Cfr. B. Kaplan, *Divided by Faith*, cit., pp. 192-194, che discute la portata dell'Editto di

La funzione che esse esercitarono fino a quel momento e i conflitti che sorsero al loro riguardo rappresentano tuttavia un elemento di straordinaria importanza nella storia della diplomazia, per la costituzione dell'ambasciata, in quanto luogo fisico, come uno *spazio specifico* titolare di privilegi propri. È vero che su tali privilegi influivano pur sempre considerazioni di carattere personale, come mostra chiaramente il perdurare di una distinzione netta tra la posizione dell'ambasciatore e del suo seguito, e quella dei loro correligionari, cittadini e stranieri, al fine di stabilire il diritto di partecipare alle celebrazioni; la sopravvivenza stessa della cappella, inoltre, era legata alle finanze dell'ambasciatore, spesso assai precarie, e si perpetuava d'altra parte uno stato di semi-clandestinità. Nondimeno l'ambasciata, a partire dal nucleo della sua cappella e, dunque, dall'incorporazione del tempio, divenne presto un dominio chiuso in cui – malgrado l'entrata incontrollata dei sudditi locali e i sospetti, spesso gravanti su di essa, che potesse nascondere basi operative per l'organizzazione di cospirazioni ai danni dello Stato ospitante<sup>38</sup> – le autorità pubbliche non furono più ammesse: queste avrebbero tutt'al più potuto presidiare i suoi dintorni e attendere i fedeli all'uscita per poterli arrestare.

### 3. Il diritto d'asilo

È noto che, al tempo di cui ci occupiamo qui, il diritto d'asilo aveva alle sue spalle una lunga tradizione; perché potesse porsi come un problema nelle sedi diplomatiche occorreva tuttavia, come si è detto

---

Tolleranza emanato nel 1781 da Giuseppe II, con cui si offrì ai protestanti l'«*exercitium religionis privatum*» all'interno dell'Impero. Cfr. inoltre R. Goy, *Les deux chapelles d'ambassade luthériennes à Paris et le droit diplomatique*, cit., p. 22 sul culto protestante a Parigi, ove si osserva che, a differenza di quanto accadde in Francia dopo la promulgazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, Giuseppe II fece seguire l'autorizzazione del culto luterano dalla richiesta di chiusura delle cappelle delle ambasciate protestanti. Peraltro, va notato che il culto protestante risulta essere stato professato a Roma solo dal 1817, dapprima presso l'abitazione del segretario dell'ambasciata prussiana Christian K.J. von Bunsen, poi, dal 1819, presso la sede stessa dell'ambasciata prussiana dove von Bunsen assunse la carica di capo missione; ai Romani fu tuttavia vietato l'accesso alla cappella per seguire le celebrazioni: v. sulla questione C. Curti Gialdino, *Sulla prerogativa dell'esercizio del culto*, cit., p. 55.

<sup>38</sup> Cfr. B. Kaplan, *Diplomacy and Domestic Devotion*, cit., pp. 348-349, per i sospetti di congiura, e p. 351 per alcuni casi di incidenti dovuti ad attacchi all'ambasciata da parte della folla.

più sopra, che queste cominciassero a stabilizzarsi nelle maggiori città europee. Il primo episodio a cui di norma si fa riferimento nella storiografia ebbe luogo a Venezia nel 1542, quando fu scoperto un caso di eclatante violazione dei segreti di Stato orchestrato dall'ambasciatore francese Guillaume Pellicier, vescovo di Montpellier: due anni prima, grazie al tradimento di vari patrizi e ufficiali veneziani, tra i quali i segretari del Senato e del Consiglio dei Dieci, il Pellicier aveva trasmesso ai Turchi le istruzioni destinate all'ambasciatore Alvise Badoer per i negoziati tra la Repubblica e la Sublime Porta, costringendo così Venezia a concludere una pace onerosa. I sospetti espressi da Badoer al suo ritorno fecero avviare le indagini, a cui seguirono le denunce. Alcuni responsabili cercarono riparo nella residenza del Pellicier che si decise a consegnare i sospettati solo dopo che il Consiglio dei dieci ebbe circondato l'ambasciata minacciando di demolirla, alla presenza di una folla inferocita radunata davanti al palazzo. Da parte sua, però, Francesco I si lamentò vigorosamente dell'accaduto e dichiarò che forzando la casa del suo ambasciatore le autorità veneziane avevano senz'altro violato il diritto delle genti<sup>39</sup>.

Un altro episodio significativo si verificò in Spagna nel 1608, quando Filippo III, dopo aver tentato invano di far arrestare un individuo rifugiatosi nell'ambasciata inglese, rinnovò a tutti gli ambasciatori stranieri presenti a Madrid la richiesta, fatta da suo padre già qualche anno prima, di rinunciare a garantire ai criminali l'asilo nei loro palazzi. Prima di dare una risposta, Venezia decise di mettere a frutto il suo esteso sistema di informazione conducendo un'indagine su scala europea volta a comprendere quali fossero gli usi in materia: gli ambasciatori residenti a Roma, in Francia, in Inghilterra e a Vienna furono interrogati al riguardo e le loro risposte confermarono che non solo il diritto d'asilo era rispettato, ma che gli stessi ambasciatori spagnoli ne abusavano per proteggere persone ricercate dalla giustizia<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Su questo episodio, che ebbe vasta eco nella letteratura sull'ambasciatore della prima età moderna, si veda soprattutto J. Zeller, *La diplomatie française vers le milieu du XVI<sup>e</sup> siècle d'après la correspondance de Guillaume Pellicier évêque de Montpellier ambassadeur de François I<sup>er</sup> à Venise (1539-1542)*, Hachette, Paris 1880, cap. 6 e 12; qualche informazione anche in E.R. Adair, *The Exterritoriality*, cit., p. 205, e in L. Frey & M. Frey, *The History of Diplomatic Immunity*, cit., pp. 145-147.

<sup>40</sup> Cfr. E.R. Adair, *The Exterritoriality*, cit., pp. 210-211.

Diffusosi ormai nella prassi diplomatica, l'asilo cominciava anche a divenire oggetto di riflessione da parte dei trattatisti: ed è qui che emergono il riferimento al tema del tempio e la traslazione analogica di alcune sue prerogative all'edificio dell'ambasciata. Il primo ad affrontare la questione è l'erudito italo-francese Charles Paschal nel suo *Legatus*, pubblicato in prima edizione nel 1598. In un primo momento, egli non risparmia aspre critiche alla pratica dell'asilo, a causa del quale le ambasciate sarebbero divenute un rifugio di disonesti ove si assicura l'impunità ai criminali e si umiliano gli ufficiali di giustizia<sup>41</sup>. Con una rapida considerazione rivolta al passato, egli osserva perciò che rettamente Tiberio aveva abolito l'asilo «affinché ciascuno trovasse riparo nella propria innocenza, non nella santità dei luoghi». Infatti – aggiunge – in precedenza chi doveva subire una pena si avvaleva di tale rifugio per le proprie scelleratezze, «come oggi [ci si avvale] delle chiese, su concessione di Bonifacio V»<sup>42</sup>. Più oltre, tuttavia, Paschal riconosce l'esistenza di una «speciale prerogativa delle residenze degli ambasciatori» in virtù della quale nessuno vi può avere accesso senza permesso del capo missione: estrarvi a forza un individuo rappresenterebbe dunque una violazione del diritto delle genti<sup>43</sup>. Tale prerogati-

<sup>41</sup> Cfr. C. Paschalius, *Legatus*, apud Raphaellem Parvivalium, Rothomagi 1598, cap. 68, pp. 444-445: «Improbo eum, qui apud plerosque adolevit, morem, ut domus legatorum sint asyla improborum. Id quod cui rei inventum dicam? tuendo decori legationis? Ridicule. Potius ad proponendam, et vero praestandam sceleribus impunitatem [...]».

<sup>42</sup> Cfr. *ibi*, p. 445: «Recte Augustus, cum asyla, quae usquam erant, abolevit [con allegazione di Svetonio, *Divus Augustus*, ma si tratta in realtà di Id., *Tiberius*, 37]. Nempe, ne in locorum sanctitate, sed in sua cuique innocentia praesidium esset. Nam antea qui legibus poenas dare debebant, eo subsidio utebantur ad flagitia, ut hodie ecclesiis, concessu Bonifacij Quinti». In realtà, la pratica dell'asilo fu sanzionata dalla Chiesa ben prima di Bonifacio V, cioè nei Concili di Sardica (347), di Cartagine (399), di Orange (441) e di Orléans (511) (v. G. Le Bras, s.v. «Asile ou Asyle», in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, Letouzey et Ané, Paris 1930, vol. 4, col. 1037-1038, e S. Prakash Sinha, *Asylum and International Law*, cit., pp. 10-11). L'attribuzione a Bonifacio V dell'introduzione del diritto d'asilo canonico si deve al *Liber pontificalis*, 2 tomes, texte, introduction et commentaire par l'Abbé L. Duchesne, Ernest Thorin, Paris 1886, t. I, p. 321 («Hic constituit ut nullus trahatur de ecclesia») e alla biografia del pontefice composta da Bartolomeo Sacchi, detto Platina Historicus, *Liber de vita Christi ac omnium pontificum*, a c. di G. Gaida, S. Lapi, Città di Castello 1932 [*Rerum Italicarum scriptores, Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento*, ordinata da L.A. Muratori, nuova ed. riveduta ed ampliata e corretta con la direzione di G. Carducci e V. Fiorini, tomo III, parte I], p. 103 («Instituit praeterea ne qui ad ecclesias confugerent, inde vi retraherentur»).

<sup>43</sup> Cfr. C. Paschalius, *Legatus*, cit., p. 446: «Neque ideo non fateor, praecipua quadam praerogativa esse aedes legatorum, quo nunquam intrandum, nisi reverenter, ac permissu domini. Quem

va, nondimeno, si limita al riparo offerto a chi è sventurato («*calamitosus*») o ingiustamente oppresso («*iniqua vi oppressus*»), ma non ai criminali, sicché riguardo a questi ultimi – come la seconda edizione del testo, apparsa nel 1612, chiarisce con un’aggiunta esplicita – se il magistrato, dopo reiterate richieste, non si vedrà consegnare il ricercato, potrà entrare con la forza, occupare la casa e procedere all’arresto senza temere di violare il diritto delle genti<sup>44</sup>.

La discussione è ripresa qualche anno più tardi da Frederik van Marselaer. Nella prima edizione del suo trattato *Κηρόκειον, sive legationum insigne* (1618), egli dedica un accenno all’inviolabilità della residenza dell’ambasciatore scrivendo che essa è di norma inaccessibile agli agenti di giustizia senza il consenso di questi e che ad essa si è soliti tributare un onore tale per cui a chiunque vi cerchi riparo essa è considerata come «una sacra àncora ed un asilo»; egli consiglia tuttavia agli ambasciatori di non offrire alcuna protezione ai facinorosi, specie se colpevoli di lesa maestà<sup>45</sup>. La seconda edizione, pubblicata

---

respectum usque eo porrigi aequum est, ut, si quis calamitosus, aut iniqua vi oppressus legati aedibus utatur ut perflugio, nec hunc inde domestica inhumanitas extrahat, quo eum peregrina humanitas exceptit». E a proposito della sottrazione di uno sventurato dalla casa di un ambasciatore, Paschal riporta l’opinione secondo cui ciò significò «ius gentium violar[e]».

<sup>44</sup> Nella seconda edizione, da un lato la «praecipua [...] praerogativa» della casa dell’ambasciatore è espressa in termini ancora più espliciti rispetto all’edizione precedente (essendo questa definita «sacrosanct[a] et inviolabil[is]»), dall’altro la procedura che secondo Paschal il magistrato deve adottare per arrestare i criminali che vi trovano riparo è spiegata con maggior chiarezza: «Hoc ego negotium sic definio, Principi & magistratui omnes aedes patere aequum esse nullis exceptis. Sed quod par est & honorem haberi & securitatem praestari legato, comitibus & familiae eius quocunque loco sint, moneo magistratum ut omni absteat subita vi & impetu; habeatque septum domus legati pro sacrosancto, & inviolabili. Reum, qui legati aedibus exceptus est, ante omnium ora, palam, inquam, & solenni ratione sibi dedi postulet; eademque opera omnia effugia extra aedes legati ita occupet, ac stipet, reus ut sese inde clam subducere nulla ratione possit. Si semel & iterato postulatus non dedetur, legato impudenti violatori iuris gentium, qui ausu temerario & obstinate oblectatur iurisdictioni & auctoritati publicae, eum qui postulat nullo cuiusquam respectu vi eripiat, nequicquam clamitante & queritante suis foribus, ius gentium violari. Nam quo ore, quibus verbis aut rationibus suam insolentem audaciam tueatur is, qui prior & rupit & sceleravit omnia iura?» (Ch. Paschalius, *Legatus*, altera editio non paucis locupletata, E Typographia Petri Chevalier, Parisiis 1612, cap. 76, pp. 352-353).

<sup>45</sup> F. de Marselaer, *Κηρόκειον, sive legationum insigne, in duos libros distributum*, Apud G.A. Tongris sub signo Gryphi, Antverpiae 1618, II.13, p. 151: «Negatur [...] satelliti aut alteri iustitiae ministro (ni forte facinoris flagrantia enormitasve obfuerint) in domum Legati impetum facere, aut domesticis manus injicere, licere, nisi eo consulto ac consentiente. Is enim huiusmodi domicilio honos conceditur, ut non solum internis, verum etiam externis eo confugientibus, aylum ac velut sacra anchora fiat. Attamen, si me audierint Legati, haud multum opis aut patrocinij

nel 1626 col titolo *Legatus*, sviluppa il discorso richiamando espressamente la pratica dell'asilo canonico e precisando che, in linea di principio, anche un criminale che cerchi rifugio nella casa dell'ambasciatore non può esserne estratto senza il consenso di quest'ultimo, «così come fu stabilito per le chiese dal pontefice Bonifacio V, affinché nessuno ne sia strappato senza il consenso del presule». «Certamente la residenza dell'ambasciatore rivela l'immagine del tempio – aggiunge Marselaer –: non potendo essere violata, essa è ritenuta sacrosanta»<sup>46</sup>. Sembrerebbero affermazioni univoche, e purtuttavia anche il Fiammingo – come Paschal prima di lui, sebbene in termini meno decisi – ritiene necessario distinguere tra chi è sventurato («*miser*») o ingiustamente oppresso («*iniqua vi oppressus*») ed, invece, i banditi e gli uomini scellerati («*latron[es] et nefari[i] homin[es]*»): poiché l'asilo stesso può essere vinto dalla «gravità del crimine», così anche l'ambasciatore dovrà cedere alla necessità della giustizia e mostrarsi tanto mite e umano da consegnare al magistrato i criminali<sup>47</sup>.

I termini del dibattito appaiono dunque piuttosto chiari: da un lato abbiamo il parallelismo tra asilo canonico e asilo diplomatico, e dall'altro una distinzione tra sventurati e criminali, che adombra l'emergenza di un criterio relativo alla «gravità del crimine». Marselaer non sviluppa quest'ultimo aspetto, ma appare assai probabile che egli pensasse qui alla discussione sul diritto d'asilo e i suoi limiti che dal XIII secolo era emersa nell'ambito del diritto canonico, e che il *Liber Extra* – la raccolta compilata da Raymond de Penafort e promulgata da Gregorio IX nel 1234 – testimonia con due decretali, una di In-

---

facinorosis indulgebunt, temereve veniam aut remissionem extorquebunt, praesertim reis laesae Maiestatis Statusve ubi agent».

<sup>46</sup> Il passaggio citato nella nota precedente è riformulato in questi termini in F. de Marselaer, *Legatus libri duo*, Ex Officina Plantiniana, Antverpiae 1626, II.15, p. 279: «Non exiguae autem nec paucae Legatorum praerogativae sunt. Solet enim in primis eorum domicilio id honoris tribui, ut non solum domesticis, sed criminosis etiam eo confugientibus, tamquam sacra anchora, asylum, & ara sit. [...]». Più oltre Marselaer aggiunge, pp. 280-281: «Detur hoc Legato, ut iniqua si quis vi oppressus est, in sacro velut lare tutum perfugium inveniat, e quo sine permissu Legati extrahi non possit: quemadmodum a Bonifacio V Pontifice Ecclesiis tributum est, ne quis inde citra Praesulis consensum rapiatur. [...] Rationi & naturae consentaneum est, ut qui ab hominibus ad Deum fugit, clementem esse Deum experiat: offendi Deum sciat, si quis in homines scelere quocumque peccat. Sed profecto templi imaginem domicilium Legati exhibet: ipse, quia violari non debet, sacrosanctus habetur».

<sup>47</sup> Cfr. *ibi*, pp. 279-281.

nocenzo III ed una dello stesso Gregorio IX, contenenti delle liste di *casus excepti*<sup>48</sup>; tale discussione aveva poi opposto canonisti e civilisti (questi ultimi inclini a restringere la portata dell'asilo), ed anche la Riforma vi aveva contribuito costringendo la Chiesa, da una parte, a difendere con tenacia questo privilegio, e dall'altra ad allungare sempre più la lista delle eccezioni<sup>49</sup>. Qualche precisazione in più sul punto è offerta da Anastasio Germonio, il giurista, prelato e brillante diplomatico a servizio di Francesco Maria II d'Urbino e di Carlo Emanuele I di Savoia – già autore peraltro di un *De sacrorum immunitatibus libri tres* apparso nel 1591 e non privo di osservazioni sull'asilo canonico<sup>50</sup> –, nel trattato *De Legatis* che dedicò a Urbano VIII nel 1624. Il capitolo *De domo Legati, & de immunitatum beneficijs, quibus est permunita* è quasi interamente dedicato all'asilo e si apre con l'affermazione secondo cui, sulla base di una lunga tradizione, le prerogative dei templi sarebbero state condivise con le case degli ambasciatori, che dovrebbero ritenersi in qualche modo sacre<sup>51</sup>. Anche secondo Germonio, però, l'ambasciatore non deve abusare del diritto d'asilo offrendo soccorso agli uomini malvagi anziché agli oppressi, giacché Dio stesso ha distinto la sorte dell'omicida involontario da quella dell'omicida volontario permettendo solo al primo di scampare alla morte con l'asilo: al riguardo, *Es* 21.12-13, *Num* 35.11-12 e *Dt* 19.1-3 sono espressamente richiamati in un passaggio al termine del quale Germonio

<sup>48</sup> Delle eccezioni erano state stabilite già dai Carolingi, come mostrano alcuni capitolari di Carlo Magno, ma il dibattito si sviluppò anche dentro la Chiesa e portò all'esclusione di numerosi soggetti, come mostrano le decretali citate (rispettivamente c. 6 e 10, x 3.49). Cfr. sul punto ancora G. Le Bras, s.v. «Asile ou Asyle», cit., col. 1038-1042.

<sup>49</sup> Cfr. G. Vismara, s.v. «Asilo (diritto di) (dir. intern.)», *Enciclopedia del diritto*, vol. III, Giuffrè, Milano 1958, p. 201 e, per una ricca analisi della prassi e della teoria dell'asilo canonico nell'età moderna, C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Giuffrè, Milano 2002 (sul punto v. specialmente pp. 151-304).

<sup>50</sup> Cfr. A. Germonius, *De sacrorum immunitatibus libri tres*, Ex Typographia Apostolica Vaticana, Romae 1591, III.16, pp. 252-258. Si veda al riguardo C. Latini, *Il privilegio dell'immunità*, cit., pp. 63-64.

<sup>51</sup> Cfr. A. Germonius, *De Legatis Principum, & Populorum*, apud Haeredem Bartholomaei Zannetti, Romae 1627, III.14, p. 323: «Aedes Legatorum, sive, ut appellantur, palatia, quoniam a venerandis Principum ministris habitantur, immo ipsorum propemodum Principum domicilia dici possunt, etiam adstipulante antiquitate, qua templorum praerogativae cum Legatorum domibus communicabantur, maximis honoribus digna sunt, ac quodammodo sacra reputanda, saltem, ut ab aliorum, etiam procerum, domibus distinguantur. [...] Iure gentium, Legati aequae ac sacerdotes honorati sunt adeo, ut a Pomponio Sancti nuncupentur [con allegazione di *Dig.* 50.7.18(17)]».

nio chiede: «se Dio stesso, che non inganna né può essere ingannato, ha stabilito una distinzione tra gli uomini scellerati e malvagi, e coloro che imprudentemente commisero un omicidio, forse che anche l'ambasciatore non dovrà valersi della stessa distinzione?»<sup>52</sup>. Occorre perciò che l'ambasciatore usi moderazione e discrezione «affinché la [sua] casa appaia senz'altro venerabile, sacrosanta e inviolabile» e non divenga il rifugio dei furfanti anziché degli uomini degni di compassione. È a tal proposito che Germonio presenta una vera e propria lista di *casus excepti* allestita sulla base della decretale in materia di Innocenzo III, delle opere dei giuristi Jean Feu e Giulio Claro nonché di due canoni conciliari raccolti nel *Liber Extra* sotto il titolo *de raptoribus, incendiariis et violatoribus ecclesiarum*. Vi sono compresi pubblici predoni, briganti, saccheggiatori notturni dei campi, banditi che attaccano i viaggiatori e, appunto, rapinatori e violatori delle chiese: se tali individui possono essere strappati dai luoghi di culto, a maggior ragione essi non potranno trovare rifugio nelle case degli ambasciatori<sup>53</sup>. Nelle pagine seguenti, infine, Germonio si concentra

<sup>52</sup> Cfr. *ibi*, pp. 323-324.

<sup>53</sup> Cfr. *ibi*, pp. 326-327, dove Germonio chiede «moderatio, [...] modestia, [...] discretio, & prudentia, ut domus Legati appreat [sic] omnino venerabilis, sacrosancta, & inviolabilis; non autem Asylum improborum hominum, sed perfugium, & praesidium eorum, ut diximus, qui miseratione & securitate digni sunt». Più oltre, a p. 327, leggiamo: «Itaque publicos latrones, grastrores, nocturnosque agrorum depopulatores, itinera frequentata, viasque publicas obsidentes, insidijsque & caedibus invias facientes, atque infestantes, & alios de quibus postea sermonem habebimus, dignos non esse, ut ex Legatorum domibus securitatem accipiant, asserimus, & constanter affirmamus; nam, si etiam per vim ab ecclesia extrahi iure possunt, ut est frequentiore iuris Pontificij interpretum consensu receptum [con allegazione di c. 6, x 3.49]; testimonio Ioannis Ignaei, nec ullam habere in ipso iure Pontificio difficultatem, scribit Iulius Clarus; longe minus sub Legatorum tectis salvari debent, quemadmodum nec possunt raptores, violatores, rerumque ecclesiasticarum sacrilegi, occupatores, incendiarij, ipso iure excommunicati [con allegazione di c. 1 et 3, x 5.17]». Il c. 6, x 3.49 contiene la lista di soggetti esclusi dal diritto d'asilo stabilita da Innocenzo III e citata sopra, nota 48 (lista peraltro integrata da Germonio, probabilmente sulla base della bolla *Cum alias* con cui Gregorio XIV nel 1591 aveva ampliato il numero dei *crimina atrociora*, per i quali era prevista un'eccezione al diritto d'asilo: v. al riguardo *Bullarum privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio [...]*, tomus V, pars I, Typis, et sumptibus Hieronymi Mainardi, Romae 1751, pp. 271-273, specie § 3, p. 272). Jean Feu, giurista nato a Orléans nel 1477, discute largamente sulle immunità ecclesiastiche nel suo commento a *Dig.* 29.5.3.6 (cfr. Ioannes Igneus, *Prima pars commentariorum in titulum de Sillaniano et Claudiano senatusconsulto*, apud V. de Portonariis, Lugduni 1539, f. 222vA-B, n° 107 e soprattutto f. 223vA ss., n° 117 ss.). Germonio allega inoltre la *Practica criminalis* di Giulio Claro, edita nel 1568, che si può leggere nell'edizione Iulius Clarus, *Receptarum Sententiarum*, in Id., *Opera omnia*, sumptibus Ph. Tinghi Florentini, Lugduni 1575, q. 30, specie p. 325A-B,

sull'omicidio, contemplato nei passi veterotestamentari citati più sopra, e discute lungamente, servendosi di un vasto bagaglio di fonti giuridiche, del grado di colpevolezza dell'assassino, al fine di stabilire in quali casi egli possa beneficiare dell'asilo presso l'ambasciatore<sup>54</sup>.

Un approccio in parte simile è adottato nel 1643 dal diplomatico spagnolo Christoval de Benavente y Benavides nel suo *Advertencias para Reyes, Principes, y Embaxadores*, all'interno del capitolo *De las inmunidades de los casas de los Embaxadores, i su familia, i de la jurisdiccion que el Principe, donde reside, tiene sobre ellas, i de la que tiene el mismo Embaxador*. L'aspetto di maggior interesse, in questo caso, è che, dopo aver ricostruito la storia del diritto d'asilo sin dall'antichità, e sulla base di un gran numero di fonti storiche<sup>55</sup>, Benavente y Benavides finisce per prendere le distanze tanto da Germonio quanto da altri giuristi, come Jean Feu e Remigio Goñi, che avevano ricondotto l'asilo al diritto divino, rifacendosi invece all'opinione di chi, come Diego Covarruvias, Tiberio Deciano e Propero Farinacio, riteneva che, proprio in virtù del gran numero di *casus excepti*, l'asilo dovesse essere ritenuto un istituto non di diritto naturale o divino, ma di diritto umano<sup>56</sup>. Anche Benavente y Benavides esorta pertanto l'ambasciatore

---

n<sup>os</sup> 8-9. Quanto a c. 1 e 3, x 5.17, il primo (tratto dal concilio di Meaux, 845) stabilisce la scomunica per «raptores et depredatores», mentre il secondo (tratto dal terzo Concilio Lateranense, 1179) commina la scomunica a chi cattura o spoglia i fedeli che navigano «ex iusta causa» o che subiscono un naufragio. In generale, si veda sul dibattito in età moderna C. Latini, *Il privilegio dell'immunità*, cit., pp. 213 ss.

<sup>54</sup> Cfr. A. Germonius, *De Legatis*, cit., III.14, pp. 327-335.

<sup>55</sup> Cfr. Ch. de Benavente y Benavides, *Advertencias para Reyes, Principes, y Embaxadores*, F. Martinez, Madrid 1643, cap. 15, pp. 311-344: 311-321.

<sup>56</sup> Cfr. *ibi*, pp. 321-322: «La inmunidad de las Iglesias, aunque Anastasio Germonio, Iuan Igneo, i Remigio de Gonni quieren sea de derecho divino, segun la opinion de Govarruvias, Tiberio Deciano, Farinacio, i otros, no es de derecho natural ni divino; i para ello alegan muchas razones: i la que a mi me cuadra mucho, aunque no la è visto en ninguno destos Autores, es que si fuera de derecho divino, no se pudieran reservar tantos casos, como estàn reservados en los sacros Canones, i leyes de los Emperadores, i estilos de diversas Provincias, en que los delinquentes no deben gozar inmunidad; lo qual no pudieran hazer los Pontifices, ni Emperadores, ni las costumbres de los Pueblos, si fuera la inmuidad de la Iglesia de derecho divino, sino que uniformemente debieran gozar en todos casos, sin exceptar ninguno». Cfr. Remigius de Gonni, *De immunitate ecclesiarum*, excudebant Ioannes & Andreas Renaut fratres, Salmanticae 1589, Praesuppositiones, p. 5, n<sup>o</sup> 5 («Immunitas est de iure divino»); Dicadus Covarruvias, *Variarum ex iure pontificio, regio, et caesareo resolutionum libri III*, apud Sebastianum Barptolomaei Honorati, Lugduni 1557, liber II, cap. 20, p. 653, n<sup>o</sup> 2 («Haec templorum, & ecclesiarum immunitas iure naturali statua non est. [...] Immunitas haec ecclesiarum iure divino [...] minime statuitur»);

a non dare rifugio a chi si sia reso colpevole di un crimine «orribile e scandaloso» e lo consiglia di non opporsi con eccessiva perversità alle autorità locali: tutt'al più, egli potrà cercare di salvare il ricercato «senza scandalo», o di trovare un accordo con il principe perché non sia condannato a morte<sup>57</sup>.

Vediamo dunque che, quando è ammesso, l'asilo è comunque soggetto a limitazioni importanti nella letteratura sull'ambasciatore. Vi sono peraltro diversi autori che, ritenendo tale istituto estraneo al diritto delle genti, escludono del tutto che possa riguardare le residenze degli ambasciatori, salvo il caso in cui il principe locale non ne faccia espressa concessione; si potrebbero citare al riguardo autori come Ugo Grozio<sup>58</sup>, Johann Wolfgang Textor<sup>59</sup> e Abraham de Wicquefort<sup>60</sup>. Va detto però che la prassi diplomatica andava in un'altra direzione: soprattutto in alcune città del sud Europa come Madrid e Roma si era anzi stabilita la cosiddetta *franchise du quartier*, in base alla quale non solo la casa dell'ambasciatore, ma l'intero quartiere circostante era considerato inaccessibile alle autorità locali e veniva usato per dare riparo

---

Tiberius Decianus, *Tractatus criminalis*, 2 tomi, apud Franciscum de Franciscis Senensem, Venetiis 1590, tomus II, liber VI, cap. 25, f. 60vB-61rB, n° 2 («Restat ergo, ut iure positivo hodie censeatur inducta [sc. haec immunitas]: sed ut dixi ad similitudinem legis veteris testamenti, item & ad similitudinem legum, & consuetudinum Gentilium, & Ethnicorum ac fidelium»); Prosperus Farinacius, *Praxis et Theoricae Criminalis*, pars I, tomus II, apud Georgium Variscum, Venetiis 1609, q. 28, f. 15vB-16rA, n° 1.

<sup>57</sup> Cfr. Ch. de Benavente y Benavides, *Advertencias para Reyes, Principes, y Embaxadores*, cit., pp. 332-333: «Pero lo que yo aconsejaria al Embaxador, es, que no recetase persona de delito feo, i escandaloso: i si sin poderlo escusar, se uviese valido del amparo de su casa, quando vè, que se le vien a pedir, procure ponerle en salvo por los medios de mayor seguridad, i sin escandalo, que pueda; pues pocas vezes saldrà airoso entregando al suplicio al que se valio de su sombra. Pero si de parte del Principe se le asegurase, que no se le darà pena capital, i que importa a la buena administracion de la justicia de su Provincia, tomarle sus declaraciones, i que luego se le bolveràn, juzgarìa, que el Embaxador harà bien en entregarle».

<sup>58</sup> Cfr. H. Grotius, *De iure belli ac pacis*, op. cit., II.18.8, p. 374: «Ipse autem legatus [...] an ius asyli in domo sua pro quibusvis eo confugientibus, ex concessione pendet eius apud quem agit. Istud enim iuris gentium non est».

<sup>59</sup> Cfr. J.W. Textorius, *Synopsis Juris Gentium*, op. cit., cap. 14, p. 139B, n° 61: «[Grotius] insuper [...] de iure asyli in aedibus legati disquirat, & recte censet ea non competere legatis ex iure gentium; sed posterius ex indulto ejus, apud quem quis legatione fungitur, prius vero ex concessione mittentis, quippe cuius est statuere, quanta potestas competat legato, dependere videtur».

<sup>60</sup> Cfr. A. de Wicquefort, *L'ambassadeur et ses fonctions*, cit., I.28 che nega decisamente l'esistenza di un diritto d'asilo e a p. 881 ammette addirittura la violazione della casa dell'ambasciatore per arrestare i criminali che vi avessero trovato rifugio.

ad ogni sorta di delinquenti<sup>61</sup>. Celebre fu al riguardo il terribile scontro che oppose nel 1687-1688 Innocenzo XI, il quale intendeva abolire tale privilegio, e Luigi XIV, il quale invece continuava a rivendicarlo, e che culminò con la scomunica dell'ambasciatore francese<sup>62</sup>. L'episodio, che costituì probabilmente il conflitto più spettacolare del XVII secolo in materia di immunità diplomatiche, segnò la fine della *franchise du quartier* – alla quale lo stesso re Sole rinunciò formalmente nel 1693, quattro anni dopo la morte di Innocenzo; esso diede luogo inoltre a una dozzina di pubblicazioni edite nell'88 in Francia, Italia, Inghilterra e Germania<sup>63</sup>, cui fece seguito l'anno seguente una disputa presieduta all'Università di Lipsia da Christian Thomasiaus nella quale, in linea con le tendenze destinate a prevalere nel tempo, l'uso di concedere asilo nelle ambasciate era ormai ritenuto del tutto privo di fondamento giuridico<sup>64</sup>. L'asilo avrebbe continuato a rappresentare una fonte di conflitti nella prassi<sup>65</sup>, ma – seppur con importanti eccezioni, connotate peraltro da una particolare insistenza nel rimarcare l'esistenza di una similitudine tra il tempio e l'ambasciata<sup>66</sup> – l'opinione destinata a

<sup>61</sup> Cfr. L. Frey & M. Frey, *The History of Diplomatic Immunity*, cit., pp. 223-224.

<sup>62</sup> Cfr. *ibi*, p. 225, nonché F. de Bojani, *L'Affaire du "Quartier" à Rome à la fin du dix-septième siècle. Louis XIV et le Saint-Siege*, in «Revue d'Histoire Diplomatique» 22 (1908), pp. 350-378, e M. Tocci, *Immunità internazionali e ordinamento interno a Roma sotto Innocenzo XI*, in «Rivista di storia del diritto italiano» 59 (1986), pp. 203-226.

<sup>63</sup> Cfr. il catalogo approntato in *De legatorum jure tractatum catalogus completus ab anno MDCXXV usque ad annum MDCC*, cura et studio Cfr. E. Hrabar, Typis Mattiesiensis, Dorpati Livonorum (Juriev) 1918, pp. 197-229.

<sup>64</sup> Cfr. Ch. Thomasiaus, *De jure asyli legatorum aedibus competente*, cit., § I-XI, dove si espone nei dettagli il conflitto tra Luigi XIV e Innocenzo XI; § XII-XIX, in cui si discutono altri privilegi relativi alla casa dell'ambasciatore; e § XX s., dove si affronta la questione del diritto d'asilo, a partire da una definizione che si rifà esplicitamente all'asilo nei templi (§ XXI: «et asylum quidem sic definimus, quod sit locus sanctus & inviolabilis, ad quem confugientes sine summo piaculo fas non est rapere & avellere», tratta da R. Hospinianus, *De origine, progressu, usu, et abusu templorum, ac rerum omnium ad templa pertinentium libri V*, in officina Froschoviana, Tiguaei 1587, I.13, f. 25v).

<sup>65</sup> Cfr. F. Francioni, *Asilo diplomatico*, cit., pp. 31-35 per riferimenti, che data al XX secolo la definitiva scomparsa dal diritto internazionale generale della norma consuetudinaria che in passato aveva consentito la pratica dell'asilo diplomatico. Si vedano inoltre J.B. Moore, *Asylum in Legations and Consulates and in Vessels*, in «Political Science Quarterly» 7 (1892), pp. 1-37, 197-231, e 397-418, nonché B. Gilbert, *The Practice of Asylum in Legations and Consulates of the United States*, in «The American Journal of International Law» 3 (1909), pp. 562-595.

<sup>66</sup> Si veda ad esempio G. de Réal, *La science du gouvernement, tome cinquieme, contenant le droit des gens [...]*, chez les Libraires Associés, Paris 1764, Section VII, p. 119, n° 8: «la maison de l'Ambassadeur est regardée comme un sanctuaire, elle est sacrée & inviolable tout comme sa

prevalere nei secoli seguenti avrebbe escluso la possibilità di dare rifugio a terzi nei locali dell'ambasciata, e ciò anche presso quegli autori, come Vattel, che pure avrebbero parlato della casa dell'ambasciatore come di un luogo situato «hors du territoire»<sup>67</sup>.

#### 4. Conclusione

Se per concludere ci si chiede a quale sorte siano andate incontro le due questioni analizzate e, con esse, la specificità dello spazio dell'ambasciata, si può osservare che oggi la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 non menziona il diritto di cappella, in quanto, come emerge dai lavori preparatori, la commissione di diritto

---

personne, & le Souverain du pays n'y peut exercer aucune jurisdiction. Le motif de cette franchise se tire de ce que cette maison est censée hors du territoire du Souverain auprès de qui l'Ambassadeur réside». Alle pp. 120-129, n° 9 Réal de Curban discute il caso di Roma menzionato più sopra, negando l'esistenza della *franchise du quartier*, e alle pp. 144-145, n° 14, formula chiaramente la finzione dell'extraterritorialità. Più avanti, nella Section IX, pp. 195-200, n° 9, egli discute il diritto d'asilo: comincia allora scrivendo che «la maison de l'Ambassadeur est sacrée, comme sa personne & ses gens le sont [...]. Un homme du pays qui, sans être au service de l'Ambassadeur, s'est retiré dans son Hôtel, n'y est-il pas à couvert des recherches de la Justice? Oui, sans doute. Prétendre le contraire, ce seroit réduire à rien l'inviolabilité des Maisons d'Ambassadeurs, reconneue de tout le monde». Poi precisa che «un Ministre sage ne donnera jamais d'asyle, au moins pour longtems, à un sujet de l'Etat [...] prévenu de quelque crime», ma piuttosto «l'en fera sortir, pour ne pas soustraire à la Justice un homme qui, par ses forfaits, a troublé l'ordre public»; tuttavia, aggiunge, nei confronti di ambasciatori che agiscono in senso contrario «le Souverain du lieu doit se borner à se plaindre de leur conduite à leurs maîtres. Il n'a droit de faire enlever, de l'Hôtel du Ministre public, qui que ce soit, pas même les plus grands scélérats».

<sup>67</sup> Cfr. E. de Vattel, *Le droit des gens*, cit., t. III, IV.8.115, p. 489, e IV.9.117, pp. 492-493 (per la definizione della residenza come un bene «hors du territoire»). L'autore affronta poi la questione dell'asilo dapprima escludendolo (IV.9.118, p. 494: «l'immunité, la franchise de l'hôtel n'est établie qu'en faveur du ministre & de ses gens»), poi stabilendo un'apertura a beneficio di coloro che si sarebbero resi colpevoli di «certains délits communs» e sarebbero da considerarsi «plus malheureux que coupables» (*ibi*, p. 495) e infine rimettendo la decisione in materia alla discrezione del sovrano locale (*ibi*, p. 496: «C'est donc au souverain de décider, dans l'occasion, jusqu'à quel point on doit respecter le droit d'asyle qu'un ambassadeur attribue à son hôtel»). È infine da notare che più oltre, IV.9.124, p. 506, Vattel limita la portata della finzione dell'extraterritorialità appoggiandosi in sostanza sul criterio della necessità di assicurare all'ambasciatore il libero esercizio della sua funzione: «& si l'ambassadeur est réputé hors du territoire, aussi-bien que sa maison & son hôtel, ce n'est qu'une façon d'exprimer son indépendance & tous les droits nécessaires au légitime succès de l'ambassade. Cette fiction ne peut emporter des droits réservés au souverain, trop délicats & trop importants pour être communiqués à un étranger». Per alcuni riferimenti al dibattito sette e ottocentesco in materia d'asilo, cfr. L. Olivi, *Dell'immunità della casa della legazione e del diritto di asilo*, cit., pp. 22-35; per alcuni casi di prassi, cfr. *ibi*, pp. 35-44 e S. Prakash Sinha, *Asylum and International Law*, cit., pp. 26-27.

internazionale non ha ritenuto necessario farvi esplicito riferimento, dando per scontata la sua esistenza almeno a beneficio del capo della missione e della sua famiglia, nonché del personale d'ambasciata e di servizio domestico e delle loro famiglie<sup>68</sup>. Tuttavia, in un contesto come quello odierno, nel quale il 74% della popolazione mondiale vive con un «alto o altissimo livello di restrizioni» alla possibilità di professare liberamente la propria religione, una tale prerogativa rimane pienamente attuale, tanto che da più parti si è sottolineata la necessità di confermarla sulla base del diritto internazionale consuetudinario, espressamente richiamato nel preambolo della Convenzione<sup>69</sup>.

Quanto al diritto d'asilo, esso pure non è menzionato dalla Convenzione, ma il significato di questa esclusione va inteso in senso opposto a quanto appena visto in materia di cappella: l'opinione assolutamente prevalente è infatti che, senza il consenso dello Stato accreditario, non sussista oggi alcun diritto d'asilo nelle sedi diplomatiche, se non nella forma dell'asilo/rifugio come definito dall'*Institut de droit international* nel 1950, cioè «della concessione di un rifugio, di regola temporaneo, per ragioni di carattere umanitario connesse al pericolo grave ed imminente per la vita, l'integrità fisica o la libertà dell'individuo»<sup>70</sup>. Solo tra i Paesi dell'America Latina esistono accor-

<sup>68</sup> Cfr. sul punto E. Denza, *Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Clarendon Press, Oxford 2016<sup>4</sup>, p. 118.

<sup>69</sup> Il dato, aggiornato al 2014, è fornito nel rapporto *Trends in Global Restrictions on Religion* pubblicato dal Pew Forum on Religion and Public Life (<http://www.pewforum.org/2016/06/23/trends-in-global-restrictions-on-religion/>, ultimo accesso 11.02.2017). Il punto è stato opportunamente sottolineato da C. Curti Gialdino, *Sulla prerogativa dell'esercizio del culto nella sede della missione diplomatica*, cit., pp. 66-67, che cita inoltre il *Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo* steso nel 2000 dal gesuita G. Marchesi secondo cui «in tutto il territorio dell'Arabia Saudita, fatta eccezione delle ambasciate, non vi è un metro quadrato in cui un ministro di culto non musulmano, sia esso cristiano, ebreo, buddista, ecc. possa celebrare un culto o radunare dei fedeli». L'articolo di Curti Gialdino intende appunto mostrare l'esistenza di una consuetudine internazionale relativa al diritto di cappella, riguardante almeno le celebrazioni in forma privata. Anche E. Denza, *Diplomatic Law*, cit., p. 118 osserva che «given that the years since the Vienna Convention have seen in some countries a decline in tolerance of different religious practices, it might be necessary to uphold the old right to freedom of private worship on the basis of customary international law».

<sup>70</sup> Cfr. C. Curti Gialdino, *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, cit., p. 226; si vedano nello stesso senso P. Shah, s.v. «Asylum, Diplomatic», *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, cit., C.8 (articolo aggiornato all'aprile 2007); M. den Heijer, *Europe and Extraterritorial Asylum*, cit., pp. 110-112 (con esempi), ed E. Denza, *Diplomatic Law*, cit., pp. 114-116.

di specifici che estendono parzialmente la portata dell'asilo<sup>71</sup>. D'altra parte, la prassi indica che, anche in caso di reiterazione dell'asilo malgrado le proteste dello Stato ospitante, quest'ultimo, salvo eccezioni rarissime, non si è mai ritenuto legittimato a violare i locali della missione al fine di catturare il rifugiato<sup>72</sup>.

Resta il fatto che, seppure la sede diplomatica debba «considerarsi, a tutti gli effetti, situata nel territorio dello Stato ricevente e, quindi, in linea di massima, sottoposta alle sue leggi»<sup>73</sup>, essa beneficia nondimeno di una protezione giuridica estesa, in virtù della quale in nessun caso gli agenti pubblici dello Stato accreditario possono penetrarvi senza il consenso del capo missione: essa non può essere sottoposta a misure di perquisizione, requisizione e sequestro, o ad altre misure esecutive. Tale protezione ha carattere assoluto e non viene meno neanche quando l'ambasciatore non ottemperi ai propri obblighi, stabiliti dalla stessa Convenzione di Vienna, di rispettare la legge territoriale, di non interferire negli affari interni e di non usare i locali della missione in modo incompatibile con le funzioni della stessa<sup>74</sup>. Essa si fonda oggi non tanto sulla nozione di «extraterritorialità», quanto sull'esigenza condivisa di assicurare all'ambasciatore la libertà e l'indipendenza necessarie

---

<sup>71</sup> Sul punto si vedano F. Francioni, *Asilo diplomatico*, cit., parti II e III; S. Prakash Sinha, *Asylum and International Law*, cit., pp. 27-28 (dove si legge che la presenza di una tale prassi in questi Paesi si giustifica storicamente per «the instability of governments in that area and the frequency of political revolutions and civil strifes») e, più in dettaglio, pp. 218-245; e E. Sciso, s.v. «Missione diplomatica (sede della)», cit., p. 733A-B.

<sup>72</sup> Prassi confermata dal recente caso di Julian Assange, rifugiato nell'ambasciata ecuadoriana a Londra dal giugno 2012: in seguito alle proteste del ministro degli esteri dell'Ecuador Ricardo Patiño, il governo inglese non ha finora dato corso alla minaccia, adombrata in un primo tempo, di revocare lo *status* diplomatico dell'ambasciata in modo tale da poter procedere all'arresto. Per un caso in senso contrario, si può ricordare che tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990, a seguito dell'invasione del Paese, i soldati americani circondarono la nunziatura apostolica di Panama – dove aveva trovato asilo il generale Noriega, accusato di commercio di stupefacenti – e trasmisero musica ad altissimo volume per indurre il nunzio a rilasciare il ricercato; Noriega finì col consegnarsi volontariamente qualche giorno più tardi.

<sup>73</sup> C. Curti Gialdino, *Lineamenti di diritto diplomatico e consolare*, cit., p. 208.

<sup>74</sup> Anche nel caso di violazione di tali obblighi (ad esempio, per la concessione d'asilo a un criminale), un ambasciatore dovrebbe perciò vedere in ogni caso rispettata l'inviolabilità della sede diplomatica e della sua residenza personale; lo Stato ospitante potrebbe reagire dichiarando l'ambasciatore persona non grata o, nei casi più gravi, minacciando un'interruzione delle relazioni diplomatiche con lo Stato accreditante: v. M. den Heijer, *Europe and Extraterritorial Asylum*, cit., p. 117.

allo svolgimento delle sue funzioni<sup>75</sup>. Tuttavia, la sede dell'ambasciata mantiene in quanto tale il riferimento ad una normatività specifica che ne sostanzia la forma di inviolabilità e che, come speriamo di aver fatto intravedere, ha avuto nella questione del diritto di cappella e del diritto d'asilo due rilevanti condizioni storiche di possibilità: una normatività specifica maturata dunque, tanto sul piano della prassi quanto su quello della concettualizzazione, in una connessione storica profonda con quella spazialità altra che è rappresentata dal tempio.

### Abstract

*This paper analyses two issues which emerged from the diplomatic practice of the 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> Centuries and which have made a decisive contribution to the development of the immunity of diplomatic premises: the right of chapel and the right of asylum. In both cases the temple, as a sacred space subject to a specific normativity, played a crucial role. With regard to the right of chapel, an actual "temple" was, in fact, incorporated into the embassy and somehow identified with it. In the second case, the limits of the ambassador's right to grant asylum in his residence were discussed by scholars with analogies to principles already elaborated for religious asylum. This analysis highlights some of the political implications and effects of the peculiar space of the temple in the early-modern era and reconsiders the historical origins of the so-called "extraterritoriality" of diplomatic premises.*

---

<sup>75</sup> Si veda il preambolo della Convenzione: «Gli Stati parte di questa Convenzione, [...] convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare persone singole, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rappresentano gli Stati, [...] hanno convenuto quanto segue».